



nato in principio, per la quale la funzionalità del Comitato permanente "è da ritenersi cessata con la scadenza dei poteri del Consiglio, dal quale detto Organo promana per effetto delle attribuzioni a suo tempo delegate in virtù dell'art. 7 del R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966."

Il Consigliere Santoro Passarelli ritiene che l'attività del Comitato permanente, nelle sue presenti circostanze, sia del tutto valida. Esso ha non soltanto poteri delegati, ma una competenza propria di esame preventivo degli affari da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio; ha una competenza propria di carattere esecutivo, nel provvedere agli impieghi dei fondi in conformità delle deliberazioni del Consiglio ed infine ha una potestà deliberativa nei casi di urgenza; competenza e potestà che non possono venir meno finché rimane in carica il Consiglio. Se si ammette la "prorogatio", non si può pensare ad un funzionamento parziale ed irregolare degli organi amministrativi. L'unico dubbio che potrebbe sorgere riguarda i poteri delegati, per i quali potrebbe pensarsi che sia intervenuta una cessazione.

Il Direttore Generale condivide la tesi esposta, anche per quanto riguarda i poteri delegati che, a suo avviso, vengono a cadere.